



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato FOGLIA MAURIZIO (id FSI 101585)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 30 agosto 2015 veniva riferito dal collaboratore dell'arbitro principale del “26° Festival di Porto San Giorgio” PERRONE GIORGIO (A.N.) che: *“Appena terminata con il risultato di ½ – ½ la partita De Carlo – Foglia del 6° turno, dopo un primo scambio di battute iniziali circa l'andamento generale della partita, a seguito di un commento del De Carlo circa una determinata posizione vinta a suo dire per il bianco, il giocatore Foglia rispondeva al De Carlo con “Ma che cazzo dici. Sei un coglione!”. Il tutto avveniva alla presenza del sottoscritto, che aveva già ripetutamente chiesto di mantenere il silenzio e di consegnare i formulari aggiornati con firme e risultato”.*

In data 18 settembre 2015 perveniva una nota difensiva da parte di FOGLIA MAURIZIO nella quale si precisava che a partita finita c'era stato un breve scambio di battute con l'avversario dai toni decisi, stante la divergenza di opinioni circa l'andamento della partita, ma senza particolari conseguenze.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *“le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.*

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.*

L'utilizzo di espressioni che possano recare offesa è certamente deprecabile, tuttavia è doveroso analizzare il contesto nelle quali le stesse vengono pronunciate. Terminata la partita, entrambi i giocatori avevano la convinzione di aver sciupato un vantaggio decisivo e, senza entrare nel merito di chi avesse ragione, questo ha determinato un breve scambio di battute astiose privo di particolari conseguenze.

Per questo motivo, non è disposta alcuna sanzione nei confronti del tesserato FOGLIA MAURIZIO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 1/10/2015

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Elia Mariano**

20129 – Milano – Viale Regina Giovanna, 12 – tel. 02.86464369 – fax 02.864165

c.c.c. 31908205 – C.F. 80105170155 – P.IVA 10013490155 – E-mail: [fsi@federscacchi.it](mailto:fsi@federscacchi.it) – <http://www.federscacchi.it>